

IL PRESIDENTE
f.to **Marlino Peresson**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Bruno Cimenti**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **14/04/2015** al **29/04/2015** a sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15 della Legge Regionale 21/2003.

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to **Serena De Colle**

Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o reclami o richieste di controllo.

Lì 30/04/2015

L'IMPIEGATO ADDETTO
Serena De Colle

APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° _____ fogli.

addì _____

Il Funzionario Incaricato



COPIA
N° 2 del Reg. Del

COMUNE DI ARTA TERME

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del **10/04/2015**

OGGETTO:Adozione della variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **aprile** convocato per le ore **18.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica prima convocazione**
Sono intervenuti:

Nome	Carica	Presente	
		Si	No
Peresson Marlino	Sindaco	Si	
Cimenti Paola	Consigliere	Si	
Cescutti Daniele	Consigliere		No
Della Schiava Guido	Consigliere	Si	
Silverio Francesco	Consigliere		No
Urban Paolo	Consigliere	Si	
Rega Maria Grazia	Consigliere	Si	
Duzzi Paolo	Consigliere	Si	
Merluzzi Alessandro	Consigliere	Si	
De Colle Stefano	Consigliere	Si	
Radina Giovanni	Consigliere	Si	
Rossi Giosuè	Consigliere	Si	
Faccin Andrea	Consigliere	Si	
		11	2

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1, comma 19 L. R. N.
21/2003

Assume la presidenza il Sig. **Marlino Peresson** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il Segretario comunale Sig. **Bruno Cimenti**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Prima di iniziare il dibattito, il cons. **Stefano De Colle** ricorda che il proprio gruppo di minoranza, con lettera dd. 9.04.2015, ha chiesto la revoca delle deliberazioni giuntali propedeutiche all'adozione delle varianti in discussione nella seduta in corso e, di conseguenza, il rinvio della trattazione consiliare dei relativi tre punti all'ordine del giorno.

Il Sindaco comunica di non condividere il contenuto della lettera e, su conforme parere del segretario, di confermare le relative proposte di discussione e deliberazione.

Il **Sindaco**, quindi, cede la parola all'arch. Fabiana Brugnoli, professionista incaricato della predisposizione degli atti di variante e presente alla seduta, che introduce e illustra analiticamente la proposta di variante.

Il cons. **Andrea Faccin** propone alcune osservazioni sui singoli aspetti delle proposte di variante:

- Var. n° 1 - a suo avviso, andrebbe valutata l'opportunità di estendere la zona B2 a tutta l'area di via Città di Noale, anche al fine di incentivare le capacità edificatorie della zona;
- Vari. N° 3 - Rileva come non sia specificatamente giustificata da pubblico interesse la classificazione a zona verde dell'area interessata, operazione che potrebbe prestare il fianco a speculazioni.
- Var. n° 5 – osserva che l'intera fascia adiacente la strada sarebbe suscettibile di una classificazione in zona B.
- Chiede chiarimenti su alcune delle voci e tipologie inserite nell'abaco.

Tutti i chiarimenti richiesti e le indicazioni vengono fornite dall'arch. Brugnoli.

Concordando i consiglieri su alcune delle osservazioni proposte dal cons. Faccin, l'arch. Fabiana Brugnoli consiglia di portare le eventuali variazioni e adeguamenti in sede di esame delle osservazioni.

Concluso il dibattito, i Consiglieri di minoranza Stefano De Colle, Giovanni Radina, Giosuè Rossi e Andrea Faccin lasciano la sala consiliare limitatamente alle operazioni di voto, con la seguente dichiarazione, che è stata predisposta e sottoscritta dal cons. Faccin e acquisita dallo stesore del presente verbale:

“Dichiarando il parere favorevole alla variante proposta, nelle more di quanto precedentemente esposto, ritenendo comunque che l'iter seguito in merito alla verifica alla assoggettabilità a procedura di V.A.S. non sia stato rispettato, dichiariamo quindi che non parteciperemo alle operazioni di voto, questo anche in considerazione del fatto che se la procedura fosse impugnata si provocherebbe un danno, in termini di tempo di attuazione ai cittadini che hanno richiesto le variazioni urbanistiche”.

Ciò premesso, il Consiglio Comunale

Premesso che il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2005;

Che con Decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

Che in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

Dato atto che quest'Amministrazione comunale ha incaricato l'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano per la redazione della presente variante urbanistica riguardante, nella sostanza, l'aggiornamento della normativa di attuazione a disposizioni normative sopravvenute e la sua riorganizzazione, parziali modifiche alla zonizzazione e normativa di piano di carattere non sostanziale e l'inserimento nella cartografia di progetto del P.R.G.C. della base catastale aggiornata;

Visti gli elaborati progettuali della variante urbanistica in questione, d.d. "marzo 2015", a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, che sono costituiti da:

1. fascicolo 1: Relazione - Elaborati grafici;
2. fascicolo 2: Normativa di attuazione;
3. Tav. 1 zonizzazione – scala 1:10.000;
4. Tav. 2a zonizzazione – scala 1:2.000;
5. Tav. 2b zonizzazione – scala 1:2.000;
6. Tav. 2c zonizzazione – scala 1:2.000;
7. Tav. 2d zonizzazione – scala 1:2.000;
8. Tav. "Legenda";
9. Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente;

Rilevato che per i suoi contenuti la presente variante rientra nelle fattispecie di cui all'art. 63, comma 5 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e la procedura di approvazione è disciplinata dal relativo regolamento attuativo - parte 1^ Urbanistica (art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 86/Pres.);

Appurato che come dichiarato dall'asseverazione del progettista allegata agli elaborati di cui sopra, la variante in adozione non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Considerato che per quanto attiene alle disposizioni di tutela di cui D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, dalla Parte Terza – Beni paesaggistici, la variante in oggetto non necessita di procedure amministrative a riguardo;

Dato atto che ai fini del raggiungimento delle intese con le Amministrazioni competenti non risultano interessati beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione;

Considerato che per quanto attiene agli aspetti di natura geologica è stato acquisito il parere, prot. 6376 del 10.03.2015 (parere n. 05/2015) del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente a Lavori Pubblici, favorevole sulla compatibilità fra le previsioni della variante e le condizioni idro-geologiche del territorio;

Dato atto che la variante in adozione non prevede nuove aree per servizi ed attrezzature collettive e non sussiste quindi la necessità di intraprendere la procedura stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001;

Vista la vigente normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs 4/2008, L.R. 16/2008, D.Lgs.152/2006);

Richiamata la delibera giunta del 02.04.2015, esecutiva, con la quale, tra l'altro, viene preso atto che la variante n. 22 al P.R.G.C., così come redatta dal professionista incaricato, NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

Richiamata la L.R. 5/2007 riguardante la "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.;

Richiamato il Regolamento attuativo alla L.R. 5/2007 – parte I^a urbanistica - di cui al D.P. Reg 20.03.2008, n. 086/Pres e s.m.i.;

Ritenuto che la variante n. 22 al P.R.G.C., così come elaborata nei contenuti, sia meritevole di adozione;

Visto il Dec. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile di Servizio competente;

Visto l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;

Con n. 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n. 7 presenti e votanti (*i consiglieri Stefano De Colle, Giovanni Radina, Giosuè Rossi e Andrea Faccin hanno lasciato la sala consiliare, limitatamente alle operazioni di voto, per i motivi sopra riportati*) per quanto attiene l'adozione del provvedimento;

Con n. 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n. 7 presenti e votanti (*i consiglieri Stefano De Colle, Giovanni Radina, Giosuè Rossi e Andrea Faccin hanno lasciato la sala consiliare, limitatamente alle operazioni di voto, per i motivi sopra riportati*), per quanto riguarda

la dichiarazione dell'immediata esecutività,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto e far proprio quanto riportato in premessa;
- 2) di adottare, per le ragioni di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. (Regolamento attuativo alla L.R. 5/2007 – parte I[^] urbanistica), la variante urbanistica n. 22 al P.R.G.C., così come elaborata dall'arch. Fabiana Brugnoli da Torreano in data “marzo 2015”;
- 3) di riconoscere quali elementi costitutivi della sopraccitata variante gli elaborati progettuali elencati in premessa;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile del servizio competente l'adozione dei necessari atti previsti e propedeutici all'approvazione della variante;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.